

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodì Milici



Comune di Terme Vigliatore

Prot. Gen. n. ____ del 00/00/2017

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., UTILIZZANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL' ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS COMUNALE, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CODICE CUP: G40A17000030004 CIG: 729689436B.

AL _____

LETTERA D'INVITO E MODALITA' DI GARA

In esecuzione della Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici n. 332 del 29/11/2017, di indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, codesta ditta è invitata alla procedura in oggetto secondo le norme e le avvertenze di seguito riportate:

- 1)- **Stazione Appaltante:** Comune di Rodì Milici – Prov. di Messina, Piazza G. Martino, n. 1 – Tel. 0909741010; Fax 0909741657 – Sito Web www.comune.rodimilici.me.it;
- 2)- **Soggetto delegato alla Procedura di Gara:**
Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore via del Mare, 69 – 98050 Terme Vigliatore, e-mail: cucunicomunivallepatri@pec.it;
- 3)- **Tipo di Appalto:** Fornitura – Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che siano iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alla fornitura oggetto del presente appalto presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- 4)- **Luogo di consegna:** Rodì Milici – Sede Comunale, Piazza G. Martino;
- 5)- **Oggetto della Fornitura:** E' oggetto della fornitura un nuovo scuolabus, a mezzo di contratto di leasing, per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, le cui caratteristiche tecniche sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;
- 6)- **Importo:** Per la fornitura dello Scuolabus di cui alla presente lettera d'invito, l'importo è di €. 66.500,00, oltre I.V.A.
- 7)- **Termine di consegna:** La consegna dell'automezzo dovrà effettuarsi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di stipula del contratto di fornitura (Art. 6 Capitolato speciale d'appalto). La consegna dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al PRA, targhe e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano pronto per l'uso;
- 8)- **Criterio di aggiudicazione prescelto:** ai sensi dell'articolo 95, comma 4), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, l'esperienza della procedure di gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto a quello posto a base di gara;
- 9)- **Pagamenti:** I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e nell'ambito dell'importo contrattuale il pagamento della somma di aggiudicazione sarà così articolata:

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodì Milici



Comune di Terme Vigliatore

- 10% del prezzo di vendita del mezzo come risultante dal verbale di aggiudicazione entro trenta giorni dalla data di accettazione del mezzo collaudato con esito positivo da personale tecnico di fiducia dell'Ente;
 - N. 59 canoni mensili residui con decorrenza il giorno trenta del mese successivo all'accettazione del mezzo collaudato con esito positivo del personale tecnico di fiducia dell'Ente;
- 10)- **Procedura di gara:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 lett. b) del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. come recepito dall'art. 24 della l.r. 8/2016 (GURS 22/2016);
- 11)- **Documentazione:** La documentazione complementare della fornitura può essere visionata, oltre, che all'Area Tecnica, sita in P.zza G. Martino, n. 1, Rodì Milici, tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sul sito web www.comune.rodimilici.me.it, sezione bandi di gara;
- 12)- **Contributo all'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2016, n. 1377, pubblicata nella G.U.R.I. n. 43 del 21 febbraio 2017, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento;
- 13)- **Termine di ricezione delle offerte:** le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 10,00 del _____ 2018;

Farà fede la data e l'ora di arrivo apposta sul plico dall'Ufficio protocollo della CUC;

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti;

Oltre il termine stabilito nella presente non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura **"Fornitura di un nuovo scuolabus comunale, a mezzo di contratto di leasing, per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo - Comune di Rodì Milici"**, nonché il nominativo della Ditta mittente o, nel caso di consorzio o raggruppamento, i nominativi di tutte le ditte riunite, evidenziando altresì la mandataria. All'interno del predetto plico il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, 2 distinte buste anch'esse sigillate (come sopra indicato) e chiuse in modo da evitare manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura (**a pena di esclusione**), contenenti rispettivamente:

- **Busta 1** - Documentazione amministrativa;

- **Busta 2** - Offerta economica;

- 14)- **Termine di validità dell'offerta:** 180 giorni dalla data di presentazione;
- 15)- **Indirizzo a cui far pervenire le offerte:** Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore via del Mare, 69 - 98050 Terme Vigliatore, e-mail: cucunicomunivallepatri@pec.it;
- 16)- **Apertura offerte:** in seduta pubblica **giorno ore 11.00** presso la sede della CUC sita c/o il Comune di Terme Vigliatore, via Del Mare, 69, nel caso in cui la seduta non possa concludersi nello stesso giorno sarà continuata nei giorni seguenti non festivi.

L'eventuale seconda seduta pubblica si terrà presso la stessa sede nell'ora e nel giorno che sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo online e sul sito web della stazione appaltante.

Si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti e di seguito si procederà all'apertura delle buste delle offerte economiche ed all'aggiudicazione provvisoria;

- 17)- **Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:** i legali rappresentanti dei concorrenti

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

- 18)- **Requisiti di partecipazione alla gara:** La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico organizzativa di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli specificati nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto:

a) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A) della provincia in cui la Ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con le relative motivazioni.

b) Requisiti generali: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) Requisiti tecnici: Esecuzione negli ultimi tre anni - antecedenti alla data di invio dell'invito - di forniture minori o analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo non inferiore a quello previsto dalla presente procedura di gara.

- 19)- **Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:**

Gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al precedente punto 2), a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo della CUC, un plico, idoneamente sigillato con ceralacca, o nastro adesivo antistrappo, o strisce di carta preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la dicitura: **NON APRIRE - "OFFERTA" - Fornitura di un nuovo scuolabus comunale, a mezzo di contratto di leasing, per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo - Comune di Rodi Milici - Gara procedura negoziata - del ore 11,00;**

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate con le modalità di cui sopra, recanti all'esterno - oltre ai dati identificativi del mittente - le diciture, rispettivamente **"A - Documentazione" - "B - Offerta economica"**;

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione alla gara, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare della ditta individuale, con allegata copia fotostatica del documento di identità dello stesso, in corso di validità, e corredata dai seguenti documenti:

- **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, compilata, a pena di esclusione in un unico documento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, con allegata copia fotostatica del documento di identità dello stesso, con la quale facendo espresso riferimento all'oggetto dell'appalto ed assumendosene la propria responsabilità DICHIARA di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1)- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2)- Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3)- L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

- 4)- Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5)- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6)- Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7)- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8)- Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9)- Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10)- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

- 11)- Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12)- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, compilata a pena di esclusione in un unico documento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, con allegata copia fotostatica del documento di identità dello stesso, con la quale, facendo espresso riferimento all'oggetto dell'appalto, ed assumendosene la propria responsabilità DICHIARA:
- 1)- Di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - 2)- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto;
 - 3)- Di essere idonea ad assicurare la regolare fornitura dello scuolabus e ove necessario anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
 - 4)- Di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. 20/11/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", (G.U.R.I. del 23/08/2010) di avvalersi di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, sui quali, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, farà confluire tutte le somme relative al servizio. Il mancato rispetto dell'obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale;
 - 5)- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi ed indica le posizioni ed i relativi codici INPS - INAIL;
 - 6)- Indica il domicilio, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - 7)- Indica la partita IVA ed il Codice Fiscale.
- 20)- **Dichiarazione** resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto dalla Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 con il Ministero dell'Interno, l'A.V.C.P., le nove Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL prevista dalla Circolare n. 593/06 e del DA. LL.PP. 04/05/06, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 25 del 19 maggio 2006.
- 21)- **Cauzione**: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

pari al 2% dell'importo posto a base di gara indicato al punto 6) della presente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75, comma 1° del "Codice". L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione, di cui al comma 7 dello stesso art.75.

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016, Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'offerta, ai sensi dell'art.93, comma 8, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

22)- Copia del Capitolato speciale d'appalto debitamente firmato su ogni pagina da parte del Rappresentante legale della ditta invitata, dovrà essere restituito per accettazione.

La BUSTA "B- Offerta economica", predisposta secondo le indicazioni sopra fornite, a pena di esclusione, deve contenere: offerta di ribasso in termini di valore percentuale, con quattro cifre decimali, espressa sia in cifra che in lettere, redatta su carta da bollo e completa di codice fiscale e partita IVA, data e luogo di nascita dell'offerente, debitamente sottoscritta.

In nessun caso le offerte a ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza del personale impiegato nello svolgimento della fornitura e realizzazione del mezzo oggetto della gara.

1. Criteri Di Aggiudicazione

La selezione della migliore offerta avverrà, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso offerto a quello posto a base di gara.

Dopo la valutazione della documentazione di cui alla busta lett. "A", per i concorrenti ammessi, si darà luogo all'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica e si procederà all'aggiudicazione provvisoria. Delle sedute saranno redatti esatti verbali. L'aggiudicazione definitiva sarà disposta a seguito dell'approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile della CUC.

2. Norme sulla Riservatezza:

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodì Milici



Comune di Terme Vigliatore

3. Subappalto:

Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto, salvo quello ammesso per legge.

4. Effetti dell'aggiudicazione:

Si sottolinea che l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva non tiene luogo del contratto in quanto resta subordinata alla determinazione di intervenuta efficacia che verrà adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici, dopo aver verificato il possesso – da parte dell'aggiudicatario - dei requisiti prescritti.

14. Restituzione dei Documenti:

Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti da questa Amministrazione. I certificati ed i documenti presentati dai soggetti rimasti non aggiudicatari saranno restituiti, su richiesta del soggetto interessato da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, una volta effettuata l'aggiudicazione medesima.

Per quanto non specificatamente contenuto nella presente lettera di invito varranno le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) ed in ogni altra normativa regolante la materia.

15. Controversie

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Barcellona P.G.;

16) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso

TAR per la Sicilia - Sede di Catania - Ufficio Accettazione Ricorsi - Termine presentazione ricorso: 60 gg. In alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120.

17) Informazioni

Altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni "Valle del Patri", al Responsabile Geom. Filippo Torre – email: cucunicomunivallepatri@pec.it;

18) Pubblicità

Al presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito Web della Stazione Appaltante nella sezione bandi e gare.

19) ALLEGATI

Modello "A" – Domanda di partecipazione;

Modello "B" – Schema offerta;

Capitolato speciale d'appalto;

ALTRE INFORMAZIONI

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non risultano invitati alla presente procedura;
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

80 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di eventuale avvalimento l'obbligo del possesso dei requisiti ricorre sul concorrente singolo che si avvale dell'impresa ausiliaria dei requisiti di cui all'art. 89 del "Codice";
- nel caso di associazioni di imprese l'obbligo del possesso dei requisiti ricorre sulla mandataria;
- nel caso di consorzio l'obbligo del possesso dei requisiti ricorre sul concorrente che dovrà espletare il servizio facente parte del consorzio;
- nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria si procederà ai sensi degli artt. 110 del "Codice";
- è fatto assoluto divieto di cessione del contratto ai sensi della Legge n.55/90;
- si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
- nel caso di ribassi uguali si procederà al sorteggio. Non saranno considerate valide le offerte in diminuzione o alla pari;
- qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.n.827 del 23/05/1924., è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le stesse devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'Associazione o il Consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti - in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all'art.15, della Legge 12 novembre 2011, n.183 "legge di stabilità 2012) ed in ultimo della Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", Legge n. 35/2012, pertanto, si procederà d'ufficio all'acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
- la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario e da quello che segue in graduatoria al fine della veridicità e dell'accertamento del rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara. In caso di false dichiarazioni il servizio competente provvederà alla relativa segnalazione alle competenti Autorità;
- l'aggiudicazione della fornitura è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, invece per il committente è subordinata alle verifiche e controlli riguardanti l'aggiudicataria ed eventuali autorizzazioni;
- è prevista, a norma dell'art.2, comma 11 della L.R. 20/11/2008 n.15, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
- l'amministrazione si riserva insindacabilmente di modificare, di sospendere e/o revocare il presente invito; inoltre si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara. Al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospendere la celebrazione della gara o di posticiparla ad altra data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- per le operazioni di gara verranno redatti relativi verbali in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; le comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dall'art.76 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- nelle procedure di gara ed al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relativi alla stipula del contratto di appalto;

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

-
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 esclusivamente nell'ambito della presente gara;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della legge 10/12/1981, n.741, è esclusa la competenza arbitrale;
 - si precisa che, in considerazione che la legislazione in materia di contratti pubblici è in continua evoluzione, in caso di riferimenti a norme abrogate o modificate troverà applicazione la corrispondente normativa vigente alla data di pubblicazione e trasmissione della presente.

Il Responsabile CUC
Geom. Filippo Torre